



Circolare 4/2022 del 04.02.2022

OGGETTO: MANTENIMENTO REQUISITI INTERCONNESSIONE 4.0

*Ai Gentili Clienti
- loro E-mail-*

Gentile Cliente,

come noto i bonus beni strumentali permettono alle imprese di poter fruire di un credito d'imposta per l'investimento sia in beni c.d. ordinari sia in beni tecnologicamente avanzati, detti anche Industria 4.0.

Preliminare, oltreché necessaria, all'ottenimento del beneficio è la presenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, infatti, se da un lato, i requisiti attesi per i beni ordinari risultano di più facile attuazione, le caratteristiche relative ai beni Industria 4.0 impongono un'analisi più attenta e accurata.

L'interconnessione dei beni documentata da una perizia, da un atto notorio, da un attestato di conformità fotografano una situazione di fatto al momento della realizzazione dell'investimento ma occorrerà, comunque, garantire il mantenimento dei requisiti obbligatori nei periodi successivi onde scongiurare il rischio di revoca del beneficio.

Il mantenimento del diritto all'agevolazione dipende dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l'intera durata dell'incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l'impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.

Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha infatti precisato che "dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso".

Ne deriva la necessità che l'impresa beneficiaria dell'agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell'agevolazione ovvero:

- nel quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell'articolo 1 L. 160/2019;
- nel triennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell'articolo 1 L. 160/2019;
- nel triennio decorrente dall'anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell'articolo 1 L. 178/2020.

Quindi la domanda implicita è "Visto che l'onere della prova è dell'azienda utilizzatrice, quale documentazione dovrà produrre e per quanto tempo la dovrà conservare?"

La legge non ha precisato per quanto tempo né come sia necessario conservare i dati atti a dimostrare, in futuro, il soddisfacimento continuativo dei requisiti durante il periodo di fruizione dell'agevolazione fiscale.

Per quanto riguarda l'iperammortamento i tempi di accertamento sono il 31 dicembre del 5° anno del periodo dichiarativo, mentre nel caso del Credito di Imposta si considera l'8° anno del periodo dichiarativo, tenendo a mente che il conteggio parte dall'ultima annualità di fruizione del beneficio (es. 3 anni per il CDI della L. 178/2020; quindi $8+3 = 11$ anni da oggi se oggi iniziassimo a fruire del beneficio).

Appare evidente che in caso di una verifica da parte dell'autorità preposta, durante il periodo di fruizione del beneficio fiscale (periodo di ammortamento del bene nel caso dell'Iperammortamento", minimo 3 o 5 anni per il Credito di Imposta "Transizione 4.0"), la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrebbe risultare piuttosto semplice in quanto legati alla quotidianità dell'impostazione produttiva in ottica 4.0.

Diverso è il caso in cui, dopo diversi anni dalla fine del periodo "obbligatorio" di mantenimento delle caratteristiche, venga richiesta la dimostrazione del rispetto dei requisiti.

Consigliamo al riguardo di documentare il permanere dei requisiti attraverso la produzione regolare di rapporti di produzione, di schermate relative all'interconnessione della macchina, di fotografie dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) in cui sia visibile la data o questa venga sovrimpressa dal dispositivo fotografico o di altro materiale appropriato per il proprio processo produttivo magari prendendo ispirazione dall'analisi tecnica svolta in fase di attività peritale.

Per Studio Format

Dr. Prudenzero Giovanni Antonio